



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

Approvato con Delibera C.C. n° 9 del 10.03.2014

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di San Teodoro ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 maggio 2006, n°5, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 nelle parti non contrastanti con la normativa regionale, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59 che recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 11/80/CR10a/C11 “Attuazione dell’Art.70, comma 5 del D.Lgs.59/2010 – (Direttiva 2006/123/CE) In materia di Posteggi su aree pubbliche.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **commercio su aree pubbliche** - l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche** - Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **mercato** - l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
- **mercato stagionale** - il mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- **mercato dell'antiquariato e del collezionismo** - il mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- **per mercato straordinario**: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- **fiera** - la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- **posteggio** - la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **posteggio libero** - il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- **posteggio fuori mercato** - il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato in area diversa da quelle in cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- **posteggio riservato** - si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti disabili o comunque per i soggetti agevolati nella assegnazione dei posteggi da specifiche norme Nazionali o Regionali;
- **presenze in un mercato** - il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **presenze effettive in una fiera** - il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** - l'atto rilasciato dall'ente delegato a tale scopo, che autorizza al commercio su aree pubbliche;
- **concessione temporanea** - si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio in occasione di particolari manifestazioni, feste, spettacoli o qualunque assembramento di persone legate ad un evento non ripetuto con cadenza regolare, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- **miglioria** - si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro nella stessa fiera o mercato purché non assegnato;
- **scambio** - si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- **settore merceologico** - si intende la tipologia della merce vendibile nel posteggio assegnato;
- **spunta** - l'operazione con cui, all'inizio dell'orario di vendita e dopo la verifica delle assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche;
- **spuntista** - l'operatore legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa. Non sono soggette al presente regolamento, le manifestazioni straordinarie in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale;

- **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare.

La disciplina di cui al presente regolamento si applica altresì agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, relativamente alle disposizioni sulla concessione dei posteggi, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal presente regolamento.

La presente disciplina non si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, intendendo per tali opere quelle riconosciute dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, così come previsto dall'art.4, comma 2, lettera h) del D.Lgs 114/98.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Finalità

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
- La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
- La promozione del territorio comunale e della Sardegna in generale mediante la vendita di prodotti tipici del Comune di San Teodoro o della Sardegna e con la vendita di articoli di souvenir di San Teodoro e della Sardegna.

Art. 4 Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere, a tale fine, forme di incentivazione;
- b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- d) favorire il servizio di supporto al turismo in tutto il territorio e diventare strumento essenziale per l'ampliamento della stagione turistica.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- 1. le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- 2. i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- 3. i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- 4. la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Art. 5 Esercizio dell'attività

Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP) regolarmente vidimata, nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge di conversione 30 Luglio 2010, n.122.

L'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs 59/2010.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione della durata minima di 9 anni e massima di 12 anni e per un minimo di 7 anni ed un massimo di 12 anni nei mercatini a carattere turistico.

- b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti dal Comune di San Teodoro, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.
- c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato.

L'autorizzazione o altro titolo abilitativo equipollente all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciati dal Comune sede del posteggio, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione o altro titolo abilitativo equipollente all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma, esclusivamente, itinerante sono rilasciati dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 6

Autorizzazione con posteggio

I posteggi sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, è stabilita, per ciascun posteggio, la merceologia di vendita a cui è destinato.

Agli imprenditori agricoli, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiori al 30%.

La domanda per l'assegnazione di posteggio nel territorio del Comune di San Teodoro è presentata al competente Servizio commercio.

Nella domanda deve essere chiaramente indicato il mercato o posteggio fuori mercato per cui si fa richiesta e la tipologia merceologica per cui si concorre.

Uno stesso soggetto giuridico non potrà ottenere più di due posteggi nello stesso mercato.

Le assegnazioni verranno fatte a conclusione dell'esperimento della procedura di gara di cui al comma 1, in base alla graduatoria delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero delle presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del comune a decorrere dall'anno 2005, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese;
- b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi imprenditori;
- c) Richiesta di posteggio da parte di operatori già titolari di autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche che non abbiano mai partecipato al mercato oggetto del bando;
- d) Anzianità di licenza
- e) Richiesta di posteggio da parte di operatori con invalidità certificata ai sensi della legge 104/1992 " Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

A parità di condizioni si procederà con il sorteggio pubblico.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

La graduatoria è aggiornata periodicamente ed in ogni caso preliminarmente la predisposizione dei bandi di gara.

Non saranno computati ai fini della formazione della graduatoria i punti, derivati dalle presenze, inferiori a 5.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Non sono ammesse istanze di revisione presentate oltre il termine indicato.

Sull'istanza il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze di revisione.

La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nelle specifiche graduatorie. Il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 7

Numero massimo posteggi per ditta

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni soggetto giuridico non può essere concessionario o sub concessionario (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi. Tale limite opera anche nel caso in cui il soggetto giuridico abbia ceduto in gestione il posteggio di cui sia concessionario.

Art. 8

Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica di cui all'assegnazione del posteggio.

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti addetti alla vigilanza.

L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

E' vietato lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.

E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.

Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.

E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi.

Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 1

dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

Qualora sia ravvisata l'opportunità, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore commercio, può essere imposta una medesima tipologia di copertura della struttura di vendita.

Il "fronte vendita" del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.

E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente nelle aree mercatali a condizione che vengano attuate tutte le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e da fumi di scarico.

E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk, con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.

L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.

L'operatore ha l'obbligo del rispetto del provvedimento di trasferimento del posteggio, qualora lo stesso sia ubicato nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale in sede fissa avente la medesima tipologia merceologica di vendita.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 9

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Il titolo abilitante l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è presentato all'ufficio SUAP del Comune nel quale l'interessato, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.

Il soggetto intestatario del titolo abilitante deve comunicare ogni variazione intervenuta nella propria compagine sociale (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, sede legale o indirizzo della ditta, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 10

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, comunque la sosta senza clienti non può superare i trenta minuti.

E' vietato al commerciante sostare per la vendita, per più di una volta nell'arco di 300 metri dal posteggio precedente, in una stessa giornata.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.

L'esposizione della merce può avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, se appositamente attrezzato ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalle vigenti normative in materia igienico sanitaria. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

L'esercizio dell'attività è vietata:

- a) nelle vie o tratti di strade indicati nella planimetria allegata;
- b) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
- c) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata;
- d) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
- e) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- f) qualora l'Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

E' fatto divieto altresì di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.

Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art.11 **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa o di altro titolo abilitante equipollente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di durata della concessione stessa.

Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare dal dante causa che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi può iniziare l'attività solamente dopo aver comunicato all'ufficio SUAP di San Teodoro il subingresso. La

comunicazione deve essere inoltrata entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla data di stipula dell'atto di cessione, pena la decadenza dal diritto di sub ingresso.

La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.

Il subentrante, per atto tra vivi, che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per non più di 1 anno dalla data di morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere comunicato il subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.

Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali e/o professionali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di subingresso oltre il 60° giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

Art. 12

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge.

In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nelle forme di legge.

Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13

Indirizzi generali in materia di orari di vendita

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, della Legge Regionale 5/2006 e delle disposizioni contenute nelle eventuali specifiche ordinanze comunali, l'orario di vendita è stabilito dai seguenti indirizzi dettati dalla Regione Sardegna:

- inizio delle vendite non prima delle ore 07:00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

In particolare si rammenta che:

ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti servizi dell'A.S.L., da esibirsi, in originale, agli addetti alla vigilanza.

La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria.

CAPO III

MERCATI – FIERE E POSTEGGI

Art.15

Piano dei mercati

I mercati ed i posteggi, presenti nel territorio comunale, sono individuati dal Consiglio Comunale con proprio atto, nel quale, per i singoli mercati o posteggi, sono indicati:

- a) L'ubicazione e la denominazione;
- b) il periodo/giorno di svolgimento;
- c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
- d) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;

Per ciascun mercato o posteggio è allegata la planimetria indicante la superficie dei posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.

Art. 16

Trasferimenti dei mercati

Il trasferimento definitivo del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.

Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locali, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore Commercio.

Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine dei criteri generali valevoli in caso di assegnazione dei posteggi

Art. 17

I Posteggi

Per posteggio si intende lo spazio di area pubblica individuato dal Comune per l'assegnazione ai commercianti, agli artigiani ed agli imprenditori agricoli da destinare alla vendita.

Per ciascun posteggio verrà stabilita la misura e la merceologia di vendita a cui è destinato.

I posteggi possono essere individuati all'interno di un mercato, di una fiera o fuori mercato. Per posteggi fuori mercato si intendono tutti quei posteggi su aree pubbliche e al di fuori dell'area mercatale, ed in cui sia stata individuata l'area per la concessione di uno o più posteggi.

Art. 18

Rinuncia della concessione di posteggio

Il titolare assegnatario può rinunciare alla concessione di posteggio previa comunicazione scritta al Responsabile del Settore commercio del Comune di San Teodoro.

La rinuncia del posteggio comporta la riassegnazione agli operatori aventi titolo, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

Art. 19

Soppressione del mercato o di singoli posteggi

Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello locale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, oltre al verificarsi di situazioni di pubblico interesse e di ordine pubblico, anche al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) razionalizzazione degli spazi di mercato che renda necessaria la soppressione dei posteggi.

Art.19 bis

Ristrutturazione o spostamento del mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi

In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, il Consiglio comunale -sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori – definisce la nuova area di Mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla rassegnazione degli stessi. Il Responsabile del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 20

Ampliamento dei posteggi

L'ampliamento del numero dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire con apposito provvedimento del Consiglio Comunale. Per garantire agli operatori equità di trattamento, dovrà essere esperita, tra gli operatori interessati, qualora l'ampliamento comporti una significativa modificazione dell'area, la procedura di assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria.

Art. 21

Migliorie

Il Responsabile del Settore commercio, qualora nell'ambito di un mercato o di una fiera vi siano posteggi disponibili o non assegnati, provvede, qualora se ne ravvisi l'opportunità, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel medesimo mercato o fiera, mediante pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso.

La presentazione della domanda di miglìoria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune nelle forme e nei tempi indicati nell'avviso.

In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglìoria deve basarsi sui medesimi criteri di priorità utilizzati per la predisposizione della graduatoria di assegnazione;

La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 22

Aree private a disposizione del Comune

Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), del presente regolamento, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche. L'Amministrazione ha facoltà di accettare l'acquisizione di tale area dopo un'attenta valutazione in merito alla situazione commerciale dell'area interessata, alla sua ubicazione ed alla convenienza economica per l'Ente.

L'Amministrazione potrà prescrivere particolari condizioni vincolanti, per l'accettazione dell'area, in particolare riguardo alla sua sistemazione con spese a carico del cedente, per consentirne l'utilizzo.

Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, e la sua superficie consenta l'installazione di almeno due posteggi, il Comune, qualora faccia richiesta di attività di commercio, attribuisce priorità assoluta nell'assegnazione di uno dei due posteggi al soggetto che abbia conferito l'area, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme.

Art. 23

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.

L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Le graduatorie sono stilate secondo i criteri di priorità definiti all'art.6 del presente regolamento.

La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.

L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.

Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Art. 24

Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;

E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il sito internet del Comune di San Teodoro.

Art. 25

Assenza del titolare del posteggio.

Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione se effettuate per malattia o gravidanza o servizio militare, purché la documentazione giustificativa per le assenze sia trasmessa per fax, email, PEC o protocollazione diretta all'Ufficio protocollo del Comune entro 10 giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione, può altresì essere consegnata direttamente agli agenti di Polizia Locale in servizio al mercato, che provvederanno ad annotare in calce la data di consegna e a trasmetterlo all'Ufficio comunale competente.

Il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica che acclude sia presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare dello stallo successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto.

Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.

In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

La mancata partecipazione al mercato, nella misura massima di n. 3 (tre) giornate lavorative da calcolarsi per tutto il tempo di durata della concessione e qualora ricorrano le condizioni previste dai commi che precedono, è ugualmente attribuita del punteggio di presenza all'operatore nella misura usufruita.

In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentito, esclusivamente, a dipendenti con regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari a condizione che sia dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o di collaboratore familiare nell'azienda.

Art. 26

Graduatorie di mercato

Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i criteri di priorità indicati all'articolo 6 del presente regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione predisporre ulteriori graduatorie per le diverse tipologie merceologiche, previa previsione nel bando di gara.

Le graduatorie sono pubblica e consultabile presso il sito internet del Comune di San Teodoro.

Art. 27

Mercati settimanali

Sono previsti i seguenti mercati settimanali:

- mercato del Venerdì, composto da n. 54 posteggi, destinato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, ubicato in via Donat Cattin;
- mercato di Straula, composto da n. 15 posteggi, destinato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, ubicato nella frazione di Straula;
- mercato di Montepetrosu, composto da n. 15 posteggi, destinato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, ubicato nella frazione di Montepetrosu.

Art. 28

Dimensioni, attrezzature e parcheggi del mercato settimanale

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.

I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche da automezzi attrezzati come punti di vendita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno metri 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa.

Art. 29

Mercato Serale

Il mercato serale di San Teodoro si svolge, giornalmente, in occasione della stagione estiva.

La finalità del mercato è di promuovere turisticamente il territorio e le produzioni locali.

Il mercato si svolge utilizzando le principali piazze e strade cittadine, individuate con apposita planimetria allegata al presente regolamento.

Ha un numero complessivo di 99 posteggi più 1 Itinerante, destinati, prevalentemente, a produzioni non alimentari.

E' prevista una riserva di spazi da destinare agli artigiani, agli artisti e/o ad altre tipologie di operatori ritenute qualificanti per le particolari finalità del mercato serale.

Tutti gli operatori che partecipano al mercato serale devono essere in regola con le rispettive posizioni fiscali ed autorizzazione e/o titoli abilitativi.

L'esatta individuazione della merceologia prevista per ciascun posteggio verrà effettuata con l'apposito provvedimento del Responsabile del settore commercio.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre un'unica tipologia della struttura di vendita, per armonizzare l'arredo del mercato.

Art. 30

Disposizioni speciali del mercato serale

I posteggi sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, così come previsto dall'art.6 del presente regolamento.

E' prevista la predisposizione di distinte graduatorie fra le varie tipologie di operatori che partecipano al mercato serale (Es. commercianti, artigiani, artisti ecc....).

E' facoltà dell'Amministrazione predisporre ulteriori graduatorie anche per le diverse tipologie merceologiche.

I punteggi maturati dagli operatori in diverse graduatorie, non potranno essere cumulati.

L'Amministrazione, mediante provvedimento del Responsabile del Settore commercio, si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione di uno o più posteggi qualora gli stessi creino danno a strutture o attività produttive in sede fissa.

Art. 31 Mercati straordinari

L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno valevole per l'anno successivo.

A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati.

I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine ogni anno, 30 giorni prima del primo dei mercati straordinari programmati, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione al Settore Commercio;

Il Settore Commercio, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:

- a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
- b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario;

La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.

Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determina del Responsabile del settore commercio.

Art. 32 Produttori agricoli

I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche e presentano apposita comunicazione al Comune di San Teodoro.

Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.

Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per

mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.

L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 33

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio ed il diretto rapporto consumatore/produttore, possono essere previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente articolo.

I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

In tale provvedimento dovranno essere indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:

- a) Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito del Comune di San Teodoro;
- b) Vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
- c) Vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Provincia Olbia - Tempio;
- d) Il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione.

In caso di parità di punteggio sarà valutata la maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.

Si applicano ai produttori agricoli le medesime disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche, in quanto compatibili, contenute nel presente regolamento.

La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria.

Art.33 bis

Posteggio libero

Il posteggio libero è previsto dalla normativa Regionale e così definito nei Criteri di Attuazione: "Posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante."

Nei mercati in cui è presente il posteggio libero, esso viene assegnato dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti

dell'agro-alimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e , in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

L'assegnazione del posteggio libero allo spuntista fa maturare il punteggio nella relativa categoria (alimentari, produttori agricoli, non alimentari etc).

Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione decennale.

In assenza di produttori Regionali, con priorità ai prodotti dell'agro-alimentare e di produttori di artigianato tipico e tradizionale i posteggi liberi possono essere assegnati in subordine ai soggetti portatori di handicap e agli operatori del proprio ingegno (hobbisti)

Art. 34

Posteggi fuori mercato

Il posteggio fuori mercato è situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, ubicato in area diversa da quelle in cui è individuato un mercato, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

I posteggi sono assegnati mediante esperimento di bando di gara in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente regolamento.

I posteggi fuori mercato, previsti in numero massimo di 43 stalli, sono individuati nelle aree indicate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

Art.35

Fiere - Mercato

Le fiere-mercato sono esposizioni che hanno ad oggetto tipologie specifiche di prodotti ed in particolare:

- Oggetti usati;
- Anticherie;
- Opere d'arte di pittura e scultura;
- Collezionismo;
- Hobbismo ed affini;
- Fumetti;
- Libri;
- Stampe;
- Fiori;
- Piante ed affini;
- Animali.

Sono previste in occasione di particolari manifestazioni, organizzate anche da terzi, di carattere religioso, culturale, sportivo, musicale ecc....

L'Amministrazione si riserva la possibilità di concedere autorizzazioni temporanee.

La partecipazione a dette esposizioni è consentita anche ai soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Possono essere riservati posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Le domande verranno esaminate da un comitato di valutazione, composto dal sindaco o da un suo delegato, dal responsabile del settore commercio e dal responsabile dell'ufficio turistico.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

- 1) punti da 1 a 6 per l'originalità del prodotto;

- 2) punti da 1 a 3 per rappresentatività del prodotto rispetto alla finalità che di volta in volta verrà individuata per la singola fiera-mercato;

Le presenze degli operatori verranno rilevate a soli fini statistici e non potranno costituire in alcun modo titolo per ottenere l'assegnazione in altro mercato comunale.

CAPO IV Sanzioni

Art.36 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

Si considerano di particolare gravità:

- a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
- b) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- c) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 37 Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
- b) Per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore ad $\frac{1}{4}$ del totale dei giorni di svolgimento del mercato, tenuto conto delle seguenti disposizioni:
 - o Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza dell'autorizzazione/concessione se effettuate per malattia o gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al comune entro il termine di 10 gg. dal verificarsi dell'assenza stessa.
 - o Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare dello stallo successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto.
 - o Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.
 - o In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia

preventivamente designato il socio che partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

- o La mancata partecipazione al mercato, nella misura massima di n. 3 (tre) giornate lavorative da calcolarsi per tutto il tempo di durata della concessione e qualora ricorrano le condizioni previste dai commi che precedono, è ugualmente attribuita del punteggio di presenza all'operatore nella misura usufruita.
- c) Il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- d) Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- e) Per decadenza della concessione del posteggio per mancato pagamento dei tributi dovuti ai sensi del vigente regolamento.

In caso di motivata urgenza, al verificarsi di situazioni di pubblico interesse e di ordine pubblico, il Responsabile del Settore commercio può disporre la revoca della concessione di singoli posteggi.

Art. 38 **Sanzioni pecuniarie**

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in mancanza dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.Lgs 59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dagli articoli 8 e 10, del presente regolamento, è punito, come previsto all'art. 29, comma 2, del D.Lgs.114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal D.Lgs. 114/98, da altre specifiche norme e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi della legge 689/1981, come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ed inoltre con le seguenti sanzioni :

Ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento non strutturale della sede stradale, della pavimentazione, dell'arredo urbano e del verde pubblico;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica come previsto dall'art. 8 del presente regolamento;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato rifiuti sparsi sul posteggio o nell'area mercatale, senza aver rispettato le regole di conferimento nei punti di raccolta o nei cassonetti della raccolta differenziata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver rispettato i limiti della superficie dello stallone e l'altezza dei tendoni.

Le violazioni delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio dell'attività/avvertenze contenuti nei vari bandi comporteranno l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Regolazione della circolazione veicolare

Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza, ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite con apposito provvedimento.

Art. 40

Preposti alla Vigilanza

Preposto alla vigilanza sui mercati è il Servizio di Polizia Locale, con l'ausilio della Compagnia Barracellare ai sensi dell'art.2, della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25, e compete:

- a) garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
- b) assegnare i posti giornalmente non occupati;
- c) assicurare il rispetto delle norme igieniche, delle norme sull'attività commerciale e di quelle sul funzionamento del mercato.

Art. 41

Oneri per l'occupazione del posteggio

Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art.42

Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle norme statutarie ed a quelle regolamentari interne dell'Ente, se ed in quanto applicabili.

Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art.43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il presente Regolamento viene adottato in via provvisoria, nelle more del recepimento, da parte della Regione Autonoma Sardegna, delle disposizioni di cui all'intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5.07.2012.